

## **ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESISTICA O DI CERTIFICATO ASSENZA DANNO AMBIENTALE.**

-----  
La richiesta di Autorizzazione Paesistica, munita di marca da bollo (Euro 10,33 - L. 20.000), deve essere presentata qualora si debbano compiere opere esterne che modificano lo stato dei luoghi in edifici od aree vincolate in base al Titolo II del D.lgs. 490/99.

La richiesta di Certificato di Assenza Danno Ambientale, munita di marca da bollo (Euro 10,33 - L. 20.000), deve essere effettuata nel caso le opere siano già state eseguite in assenza od in difformità da Autorizzazione Paesistica.

Per quanto riguarda la documentazione amministrativa occorre presentare:

- 1) fotocopia del documento d'identità del richiedente;
- 2) qualora il richiedente sia una società :  
fotocopia del certificato della camera di commercio od, in alternativa, autocertificazione che attesti la posizione del richiedente nella società (vedere fac-simile allegato n. 1);
- 3) titolo di proprietà del richiedente, se proprietario, (fotocopia del rogito od autocertificazione del titolo di proprietario (vedere fac-simile allegato n. 2);
- 4) qualora il richiedente sia un amministratore di condominio:  
verbale dell'assemblea per la nomina dell'amministratore od autocertificazione (vedere fac-simile allegato n. 1);
- 5) se il richiedente è affittuario occorre il permesso del proprietario;
- 6) nel caso si effettuino opere su parti comuni di un edificio occorre anche il permesso del condominio.

La DOCUMENTAZIONE TECNICA richiesta è riportata nell'ABACO sul retro della domanda in cui vengono specificati i vari interventi e la documentazione da allegare.

Per i seguenti interventi:

- occupazione suolo pubblico
- impianti pubblicitari
- recupero sottotetti che comportano l'introduzione di abbaini, terrazzini, modifiche delle falde –sia verso gli spazi pubblici sia verso cortili interni- occorre presentare la documentazione prevista nella colonna "B" dell'abaco

Si ricorda che gli elaborati debbono essere timbrati e firmati sia dal richiedente sia dal progettista (iscritto all'albo) e presentati in 4 copie per richiesta di autorizzazione paesistica ed in 3 copie per richiesta di certificato assenza danno ambientale.

Nel caso di richiesta di certificazione di assenza danno ambientale, il tecnico abilitato potrà evidenziare, ove rivesta tale qualifica, di essere incaricato per la stesura del progetto in qualità di TECNICO RILEVATORE.

Le fotografie, timbrate e firmate sia dal richiedente sia dal progettista devono essere in duplice copia (un originale + 1 copia a colori) per la richiesta di autorizzazione paesistica ed in un'unica copia per la richiesta di certificato assenza danno ambientale.

La relazione tecnica e/o storica devono essere in due copie per la richiesta di autorizzazione paesistica ed in una copia per la richiesta di certificato assenza danno ambientale.

In relazione agli edifici e aree vincolate bisognerà recarsi preliminarmente al Settore Urbanistica per avere la conferma dell'esistenza del vincolo ed ottenere i riferimenti relativi all'apposizione dello stesso, dati che vanno riportati sull'istanza di provvedimento paesistico al rigo: su area sottoposta a vincolo ambientale apposto con  
...

Nel caso di interventi che prevedono modifiche delle altezze e delle pendenze delle falde di copertura esistenti il progettista dovrà indicare la zona di PRG e l'anno di costruzione dell'edificio.

La documentazione fotografica ed eventuali simulazioni, rendering, immagini significative utili all'illustrazione del progetto possono essere presentate su supporto informatico secondo modalità da concordare con l'Ufficio Tecnico.

Sugli elaborati grafici occorre indicare materiali e colori esistenti e di progetto riferendosi –per quelli di progetto- alla tabella allegata al nuovo Regolamento Edilizio o presentando eventuale campionatura.

Si ricorda che per gli immobili vincolati ai sensi del titolo II del D.Lgs 490/99 l'autorizzazione paesistica è prescritta per gli interventi *che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione* (art. 151 D.Lgs.490/99) mentre non sono soggetti ad autorizzazione paesistica *gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici* (art.152 D.Lgs. 490/99). In questi ultimi casi il professionista incaricato potrà presentare una comunicazione con la quale dichiara che l'intervento da realizzare non comporta alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici allegando la documentazione fotografica.

Si ricorda che la procedura di rilascio dei provvedimenti paesistici non comprende la verifica di carattere tecnico-regolamentare degli interventi proposti, pertanto sarà cura del professionista incaricato effettuare la verifica di conformità del progetto a norme e regolamenti vigenti presso gli uffici competenti.

La domanda con tutta la documentazione va presentata all'Ufficio Protocollo del Comune dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle 12.30 (il Martedì e il Giovedì anche dalle 15.30 alle 17,30).

Si precisa, inoltre, che i tempi per il rilascio dei provvedimenti paesistici sono mediamente di 60 giorni e che, per il ritiro e notifica del provvedimento, il progettista verrà avvisato telefonicamente e dovrà recarsi direttamente presso l'Ufficio .

In caso di integrazione documentale il termine di 60 giorni riparte dalla data di presentazione della stessa; si raccomanda di indicare sempre il numero di protocollo degli atti originari.

Per avere informazioni sull'iter della pratica si può telefonare all'ufficio Tecnico –

---